COMUNE DI BORGO SAN LORENZO PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO AREE DI SGAMBATURA CANI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 28/11/2014

Art. 1: Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta fruizione delle cosiddette "Aree di sgambatura per cani" al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla legge regionale n. 59 del 20 ottobre 2009 "Norme per la tutela degli animali" il cui art. 20 riporta la seguente disposizione: "Le amministrazioni comunali, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, possono individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti".
- 2. Le aree di sgambatura sono individuate ed istituite con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 2: Definizioni

- 1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata, con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area. In essa è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
- 2. Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambatura.

Art. 3: Principi generali della regolamentazione

1.Le aree di sgambatura per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.

Art. 4: Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani.

Art. 5: Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo taglio dell'erba dell'area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini, nonché alla manutenzione delle attrezzature presenti.

Art. 6: Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

- 1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani.
- 2. I proprietari/conduttori per accedere all'area di sgambatura, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.
- 3. Se nell'area occupata da diversi utenti si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l'area con il cane in propria custodia.
- 6. I minori di anni 14 possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati dai genitori.
- 7. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo.
- 8. L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambatura stessa.
- 9. In tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani, per non inficiare la funzione dell'area stessa e garantire l'accesso a tutti di cittadini;
- 10. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambatura al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' altresì vietato ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
- 11. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambatura, è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
- 12. E' fatto obbligo di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area di sgambatura;
- 13. Gli utilizzatori dell'area di sgambatura devono sempre assicurarsi che il cancello di accesso sia chiuso correttamente, tanto in ingresso che in uscita.

Art. 7: Apertura dell'area

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambatura è fruibile in qualsiasi orario.

Art. 8: Attività di vigilanza e sanzioni

- 1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli ufficiali di polizia locale e dalle altre forze di polizia. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria ASL di Firenze svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
- 2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
- 3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

Art. 9: Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.